

ACCESSO DI RAPPRESENTANTE SINDACALE ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PROVVISORIA DI INTERPELLI PER MOBILITÀ INTERNA.

Ricorrente: UIL - PA Polizia Penitenziaria Segreteria Territoriale per la Provincia di

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di

FATTO

Il sig., in qualità di segretario generale UIL - PA Polizia Penitenziaria Segreteria Territoriale per la Provincia di, ha presentato un'istanza di accesso rivolta alla Direzione della Casa Circondariale di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

“carteggio utilizzato nell'istruttoria relativa alla formazione della graduatoria provvisoria degli interpellati per la mobilità interna del settembre 2018 nella CC di; copie necessarie per valutare e comparare l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli punti indicati dall'accordo regionale sulla mobilità interna del personale del 13/06/2017, nonché a valutare la corrispondenza o meno degli atti eseguiti al suddetto accordo”.

Motivava l'istanza deducendo la non sufficienza della “graduatoria provvisoria fornita con i soli dati del nome e cognome del concorrente e punteggio totale assegnato” per compiere le verifiche previste dal mandato.

Con successiva comunicazione l'organizzazione sindacale chiariva che la richiesta di accesso avrebbe potuto ritenersi sostanzialmente soddisfatta anche dalla consegna di uno schema riepilogativo contenente i punteggi anche parziali relativi alle singole voci concorrenti alla formazione del punteggio totale opportunamente dettagliate, escludendo quindi documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale.

L'amministrazione adita rigettava, con provvedimento del 23 novembre 2018, forniva alcuni chiarimenti in merito ai criteri utilizzati ai fini della selezione, inviando copia dei criteri per lo svolgimento della mobilità locale e l'avviso di indizione dell'interpello. Rigettava, però, l'istanza con riferimento ai punteggi ottenuti dai partecipanti, in quanto riservati e coperti da segreto d'ufficio e deduceva che tali documenti avrebbero potuto essere resi accessibili solo con delega dei diretti interessati.

Avverso tale provvedimento di rigetto il sig. n.q. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che, per quanto attiene alla legittimazione del sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A., per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione

esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie i documenti richiesti appaiono inerire alle prerogative del sindacato in quanto tale essendo relativi ad una materia oggetto di contrattazione e concertazione. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 gennaio 2019).